

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza di parte. (14A00415)

(GU n.23 del 29-1-2014)

Comunicato del Consiglio del 19 dicembre 2013.

L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 disciplina le modalita' di esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, attribuito all'Autorita' dall'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e finalizzato alle verifiche di cui al primo comma del citato articolo regolamentare.

In particolare, al comma 2 dell'art. 71 e' previsto che detti poteri di vigilanza e controllo siano esercitati dall'Autorita' anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. In tali casi, l'Autorita' provvede nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3 dell'art. 71.

Quanto sopra premesso, considerata la necessita' di assicurare omogeneita' nell'attuazione del citato dettato normativo, con il presente Comunicato si definiscono le linee guida per l'attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

L'istanza di verifica puo' essere presentata dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 71 che siano portatori di un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull'operato della SOA, elencate nel comma 1, e deve essere firmata, nonche' accompagnata da copia di un valido documento di identita' del segnalante.

La domanda, a pena di improcedibilita', deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell'Autorita' con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarita'.

La domanda deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria.

Nel caso di istanza presentata da una SOA, quest'ultima deve, altresì, dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarita' (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA).

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilita' delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto.

Per le istanze ritenute procedibili, l'Ufficio competente verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarita', procedendo alla dichiarazione di inammissibilita' delle domande, i cui profili di presunte irregolarita' risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici

consultabili dall'Autorita'.

Nei casi in cui risulti l'assenza in capo all'istante di un interesse concreto ed attuale alla verifica richiesta, accertata la completezza della domanda e i presupposti per l'ammissibilita' della stessa, come sopra specificati, la segnalazione potra' essere valutata dall'Autorita' per l'attivazione della verifica ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, da svolgersi con le modalita' proprie dei procedimenti attivati d'ufficio.

L'improcedibilita'/inammissibilita' dell'istanza sara' oggetto di comunicazione nei confronti della parte richiedente.

Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 alla SOA, a cui risulta imputata la presunta irregolarita', al soggetto istante, nonche' all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell'Autorita', con facolta' di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli Operatori economici, alle SOA nonche' ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.

Conclusa la fase istruttoria, l'Autorita', previa comunicazione delle principali risultanze istruttorie all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA e acquisite le relative eventuali controdeduzioni conclusive, adotta il provvedimento finale, nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 71, che sara' comunicato in forma integrale alla SOA e all'impresa titolare dell'attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante.

Si precisa che il termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell'avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attivita' istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.